

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Convenuta: Smallsteps BV

Dispositivo

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori garantita dagli articoli 3 e 4 di tale direttiva permane in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui un'impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell'ambito di un pre-pack, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento, nell'ambito del quale, in particolare, un «curatore designato», nominato da un giudice, esamina le possibilità di un'eventuale prosecuzione delle attività dell'impresa ad opera di un terzo e prepara azioni da svolgere subito dopo la pronuncia di fallimento per realizzare tale prosecuzione, e inoltre che non è rilevante, a tal riguardo, che l'obiettivo perseguito da tale operazione di pre-pack miri anche a massimizzare gli introiti della cessione per l'insieme dei creditori dell'impresa in oggetto.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkő

(Causa C-249/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1 — Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» — Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo)

(2017/C 277/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Saale Kareda

Convenuto: Stefan Benkő

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

- 3) *L'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell'azione di regresso tra i condebitori.*

⁽¹⁾ GU C 305 del 22.8.2016

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 — Regno di Spagna/Commissione europea, Repubblica di Lettonia

(Causa C-279/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Spese effettuate dal Regno di Spagna)

(2017/C 277/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. J. García-Valdecasas Dorrego e V. Ester Casas, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agenti), Repubblica di Lettonia

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 dell'1.8.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — T.KUP SAS/Belgische Staat

(Causa C-349/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 — Procedimento di riesame di misure antidumping in previsione della scadenza — Importatori indipendenti — Campionamento — Interesse dell'Unione europea]

(2017/C 277/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel